

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 20/12/08 10:21:28**

---

Sez. 4, **Sentenza** n. **44484** del **2003**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE

1. Dott. VISCONTI SERGIO CONSIGLIERE

2. Dott. GALBIATI RUGGERO "

3. Dott. BIANCHI LUISA "

4. Dott. PALMIERI ETTORE "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) **KAZAZI** ARDIAN, N. IL 25/04/1965;

avverso SENTENZA del 05/04/2002, CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito MONETTI che ha concluso per rigetto del ricorso;

Uditi i difensori Avv. Veniero ACCREMAN, Avv. Piero IPPOLITI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**KAZAZI** ARDIAN, cittadino di nazionalità albanese, ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Bologna 5 aprile 2002 che ha confermato nei suoi confronti la precedente sentenza di condanna ad anni sette e mesi quattro di reclusione, e multa, perché imputato di detenzione e spaccio continuato in relazione a quantitativi notevoli di cocaina, in concorso con altri. La sentenza di primo grado ha accertato la responsabilità dell'imputato sulla base di un compendio probatorio del quale hanno fatto parte intercettazioni documentate con la registrazione filmata per mezzo di videocamera, preventivamente autorizzate, nonché gli esiti di una perquisizione, ed altri elementi di prova diretta raccolti al dibattimento.

Tempestivamente eccepita la inutilizzabilità degli esiti intercettativi, tale vizio è stato escluso nei due gradi di giudizio. Infatti, e per quello che qui rileva, la Corte territoriale, investita della questione già denegata in prima istanza, l'ha liquidata con l'asserzione secondo la quale "...impropriamente l'appellante richiama i limiti di ammissibilità contemplati dal secondo comma dell'art. 266 c.p.p. per estenderli alle riprese visive autorizzate ed eseguite nella fattispecie" (testo ricavato dal documento manoscritto, a pag. non contrassegnata, terzultima del testo stesso).

Con ricorso, l'imputato deduce ulteriormente il denunciato vizio,

adducendo argomentazioni varie, ma lamentando in via principale la inutilizzabilità di tali prove per la violazione dell'art. 14 Cost. e 266, n. 2 c.p.p., denunciando mancata motivazione in ordine al "fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa", nonché delle ragioni di particolare urgenza che ne legittimarono l'autorizzazione, ex art.268/3 c.p.p. Denuncia sul punto difetto di motivazione da parte del Giudice di Appello il quale - afferma il ricorrente - ne ha perentoriamente, quanto immotivatamente, escluso l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 266 ss. gg., ma senza per altro spiegare le ragioni di tale esclusione, a fronte delle argomentate deduzioni di appello. Indica, in modo particolare, il limite di ammissibilità di cui a quel secondo comma del ripetuto art. 266 c.p.p., in relazione alla conseguenza sanzionatoria di cui al successivo art. 271, stesso Codice.

Inoltre, e con diversi atti di impugnazione riferiti a diversi Difensori, denuncia mancata, immotivata, applicazione delle previsioni attenuanti di cui all'art. 73 n. 7 L. Stup. per la speciale attività collaborativa che egli assume aver prestato, e comunque immotivato diniego di riconoscimento, in alternativa gradata, delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e/o 62 bis c.p.;

mancanza di motivazione in ordine alle imputazioni di cui ai punti d) e) f) e g) della rubrica.

OSSERVA LA CORTE

II ricorso dell'imputato non può essere accolto.

Quanto ai motivi sottoscritti dall'Avvocato Accreman deve osservarsi quanto segue:

Sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, i Giudici di merito, investiti della questione, hanno reso ampia ragione della esclusione di tale circostanza, considerando unitariamente la doglianza anche con riferimento alla disciplina di cui alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nonché a quella di cui all'art. 62 bis, l'una come l'altra denegate, al pari della prima.

Premesso che le ipotesi legislative de quibus sono collocate in maniera gradata al fine di prendere in considerazione ipotesi collaborative di "rango" ed esiti diversi, hanno rilevato quei Giudici come né vi sia stato, in concreto, l'aiuto tempestivo ed idoneo, atto a limitare le conseguenze della specifica attività delittuosa in corso, con esiti palpabili e proficui; e nemmeno l'essersi adoperato, l'imputato, ad elidere, dopo il compimento del reato, le conseguenze dannose o pericolose dello stesso che del pari comporta, sia pure in maniera differita nel tempo, conseguenze concrete di un evidente e significativo ravvedimento che i Giudici di merito non hanno, nella discrezionalità del loro apprezzamento, motivatamente ritenuto sussistere.

In fine ha motivato il secondo Giudice il diniego di concessione delle attenuanti generiche sulla scorta dei consistenti precedenti penali esibiti dal **KAZAZI**, così dando contezza adeguata e sufficiente del motivo di tale rifiuto.

Né - va aggiunto - l'aver contribuito alla individuazione ed alla neutralizzazione di altri trafficanti di sostanza stupefacente,

così impedendone in re ipsa l'attività, rientra, come reclama il ricorrente, nella previsione della attenuante di cui all'art. 73, n. 7, in quanto la suddetta previsione esige una specifica incidenza sul fatto stesso, oggetto della imputazione, e funge, si potrebbe analogamente sostenere, come la ipotesi del ravvedimento operoso nel tentativo, suscettibile di elidere le conseguenze della sequenza criminosa posta in itinere. Il che non si è verificato nel fatto di specie, talché sia stata ritenuta implicitamente irrilevante la mirata richiesta rinnovazione del dibattimento. Previsione, questa, non solo discrezionale e vincolata in ogni caso alla acquisizione di elementi emersi successivamente al giudizio di primo grado, ma sfornita, in caso di mancato esplicito rigetto, di espressa previsione sanzionatoria.

Quanto al ricorso i cui motivi sono stati sottoscritti dall'Avvocato Ippoliti, vanno esposte le seguenti argomentazioni. Sulla inutilizzabilità asserita delle intercettazioni operate attraverso videoregistrazione, va ricordata la pronuncia n. 135/2002 della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

Ivi la Corte, dopo aver ricostruito il sistema delle garanzie costituzionali relative alla privacy, in relazione al rapporto esistente fra garanzia della libertà di domicilio e libertà personale, segnalando che la prima non può avere valore più pregnante della seconda sulla osservazione invece del maggior valore della seconda rispetto alla prima, ha ritenuto non di stretta interpretazione la norma di cui all'art. 14 Cost. nella parte in cui elenca come legittimi a certe condizioni "ispezioni, perquisizioni o sequestri", così escludendo, a parere di una tesi disattesa dal Giudice delle Leggi, qualsiasi altro mezzo di invasione della privacy, per fini superiori di prevenzione e di repressione di attività illecite, persino quelli sconosciuti al Costituente del tempo ed introdotti dalle nuove tecnologie.

In definitiva la riferita pronuncia ha disatteso la prospettata questione di costituzionalità, rimettendo, in parte alla legislazione vigente, ed in parte ad iniziative de jure condendo (queste ultime, quanto a forme ancora più invasive, non disciplinate specificamente nell'attuale), ma con ciò ammettendo la libertà assoluta del legislatore nel prevedere i casi e le forme in cui la libertà di domicilio può restare violata.

Una particolare distinzione rimane, ovviamente, quanto ai poteri invasivi del Pubblico Ministero, notevolmente più ridotti, rispetto a quelli di cui dispone il Giudice; ma ciò non fa che riaffermare la assoluta eccezionalità di tutte quelle forme di restrizione dei diritti dei cittadini consentite agli organi sforniti di giurisdizione. Questione che non rileva nel caso di specie, trattandosi di captazioni visive "richieste" (dal P.M.) ed "autorizzate" dal Giudice, come specificato in premessa della impugnata sentenza.

Altra distinzione riguarda poi l'assimilazione delle videoregistrazioni ora alle intercettazioni di "conversazioni", quando il materiale captato ed utilizzato concerne scambi di informazioni, o alle intercettazioni ambientali, quando il

materiale captato ed utilizzato riguardi forme più estese di attività documentate, come nella fattispecie concreta che ha dato luogo alla rimessione alla Corte, e che concerneva la videoregistrazione di rapporti sessuali nell'ambito di una vicenda concernente l'organizzazione e lo sfruttamento della prostituzione. E comunque la stessa Corte non ha nemmeno ritenuto di dover escludere dal novero delle prove c.d. innominate di cui all'art. 189 c.p.p. il tipo di documentazione videoregistrata in questione che, a mente di quella disciplina, subisce solo il limite della "libertà morale" della persona, che è cosa non coincidente, o non sempre coincidente con la libertà di domicilio; sarà il Giudice, caso per caso, a dover ritenere ricorrente o meno tale limite che non è certo ipotizzabile allorché si tratti di tutelare una imponente attività di detenzione e di spaccio di stupefacenti che semmai tale libertà morale dei singoli (fruitori della sostanza) conculca nella maniera fra le più abiette e pericolose per l'incolumità collettiva, oltre che individuale.

Ciò premesso, questa Corte ritiene di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo di cui al Sez. Quinta, 25 marzo 1997, n. 1477 che, collocando le riprese videofilmate fra le prove documentali, piuttosto che fra le intercettazioni telefoniche, escludono tali prove dalla disciplina specifica delle intercettazioni stesse.

E pertanto, documentali o innominate che siano, le videoregistrazioni utilizzate nell'accertamento de quo non sono da ritenersi soggette al vincolo formale di cui all'art. 266 c.p.p. comma secondo, indipendentemente dal fatto che loro presupposto autorizzativo fosse da rinvenirsi comunque in una attività criminosa motivatamente ritenuta in itinere, e che ragionevolmente tali caratteri rivestiva al momento in cui esse vennero autorizzate. E comunque, anche a voler accedere alla tesi secondo la quale la disciplina di tale attività captativa mediante videoregistrazione in ambiente privato, soggiaccia alla disciplina di cui all'art. 266 c.p.p., soccorre, ove necessario, la lettura ponderata di Cass. IV, 16 marzo 2000, n. 562 secondo la quale è da ritenersi la inutilizzabilità di videocassette registrate riflettenti immagini allorché queste siano autorizzate dal P.M. in violazione dell'art. 14 della Costituzione. Se ne deve trarre, pertanto, che tale divieto, per altro non assoluto, scaturisca dalla mancata autorizzazione, nella specie, da parte della competente Autorità Giudiziaria a ciò legittimata, cioè dal GIP, non ritenendosi sufficiente l'autorizzazione del Pubblico Ministero. In punto di motivazione del provvedimento impugnato, deve darsi atto che sia la sentenza di primo grado, espressamente riferita e quindi richiamata e condivisa in sentenza di Appello, sia la stessa sentenza di secondo grado, espongono una adeguata e ragionevole motivazione sul punto con riferimento al dato autorizzativo proveniente dalla Autorità Giudiziaria, individuata correttamente, questa, nel competente Giudice per le indagini preliminari. Quanto al ricorso in considerazione, fuorviante è poi il riferimento al divieto di cui all'art. 615 bis c.p. per il fatto stesso che quella attività illecita del pubblico ufficiale deve rivestire il carattere dell' "abuso" che non ricorre ab imis quando

tale attività sia adeguatamente supportata da una autorizzazione legittimamente data dal Giudice delle indagini.

Quanto alla esposta motivazione inerente il diniego delle attenuanti di cui all'art. 73, n. 7 DPR 309/90, si rinvia a quanto osservato analogamente in ordine al primo ricorso qui sopra considerato. In fine, con riferimento alla doglianza relativa agli addebiti contemplati nei capi d), e), f) e g) della imputazione, va rilevata la genericità assoluta del relativo motivo mancante di altra argomentazione, se non riferita alla utilizzabilità delle intercettazioni videoregistrate, ritenute perfettamente legittime e dunque utilizzabili da questa Corte.

Comunque, ed in fine, per completezza di argomentazione sulla posizione del **KAZAZI**, va detto che il suo arresto in flagranza, ed il possesso accertato di porzioni di sostanza stupefacente da lui già cedute al già coimputato CAVALLI LIVIO, costituiscono di per sé sole, come correttamente ritenuto dai secondi Giudici, elementi probatori in se comprovanti i reati contestati.

La infondatezza di tutti i sopra esposti e censurati motivi, conduce al rigetto del ricorso al quale segue la soccombenza del ricorrente per le spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.

---